

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 30 aprile 2016

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU - ANNO 2016.-**

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 10,00 in San Giovanni in Fiore nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 27/04/2016 n. 7214 di protocollo, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta l'Avv. Domenico Lacava nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	GIUSEPPE BELCASTRO	SI		10	FRANCESCO FRAGALE	SI	
2	AVV. Domenico Lacava	SI		11	GIUSEPPE S. BITONTI		SI
3	SAVERIO AUDIA	SI		12	MANUELA SCIGLIANO		SI
4	LEONARDO STRAFACE		SI	13	ANTONIO LOPEZ		SI
5	ANGELO ANT. GENTILE		SI	14	AMELIA ROSA OLIVERIO	SI	
6	SALVATORE LAMMIRATO	SI		15	LUIGI PERRI	SI	
7	ANTONIO CANDALISE	SI		16	FRANCESCO L. FERRARELLI	SI	
8	MARIA CATERINA PUPO	SI		17	GABRIELE MANCINA		SI
9	GIOVANNI GENTILE	SI					

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Filomena Bafaro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti 11 Assenti 6

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

SERVIZIO TRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU ANNO 2016**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- a) Questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 3 maggio 2014, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- b) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- c) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- d) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale),

TARI (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti), e TASI (per la componente riferita ai servizi indivisibili);

IMU: dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali,

TASI: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,

TARI: a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che allo stato è riservata l'entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D" per il gettito corrispondente all'aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%;

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

CONSIDERATO che i comuni possono assimilare all'abitazione principale ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 Dicembre 1996 n° 447 le seguenti fattispecie:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'AIRE;
- L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;

RILEVATO che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 14 Marzo 2011 n°23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23 dicembre 2015 esecutiva ai sensi di legge che ha fissato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria per l'anno 2015;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, il cui termine per l'anno 2016 è stato differito al 30 aprile 2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 pubblicato nella G.U. n. 55 del 07 marzo 2016;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013 il quale prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 21 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno"*;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni è concessa la facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

ATTESO che la legge n. 208 del 28/12/2016 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU-TASI dell'Imposta Unica Comunale IUC:

- 1) Che la lettera A del comma 10 dell'art. 1 della suddetta legge di stabilità 2016 ha eliminato al comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale;
- 2) Che ha riconosciuto una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori / figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione del presente comma il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2017;

La risoluzione n.1/DF/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2016, per quanto concerne i contratti verbali di comodato tra genitori e figli, ha chiarito che, solo ai fini dell'applicazione della riduzione IMU al 50%, decorrono dalla data di conclusione del contratto e la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (mod. 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato " contratto verbale di comodato";

- 3) Che ha modificato la tassazione IMU sui terreni agricoli;
- 4) Che ha ridotto le aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art. 1 comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- 5) Che ha esentato le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 6) Che ha escluso dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

VISTO che la legge 28 dicembre 2015- legge di stabilità 2016- ha apportato rilevanti modifiche al presupposto in positivo della TASI (Tassa sui Servizi) prevedendo che "il presupposto impositivo della TASI e il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 Dicembre 2011 n°214 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di categoria A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 sono assoggettate all'IMU nella misura massima del 6 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	6 per mille
Tutti gli altri immobili oggetto di imposizione	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2016 ammonta a € 1.678.000,00;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai rimi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
- **VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **VISTO** il regolamento comunale della IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n°20 dell'8/04/2014 - Componente IMU
- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 26 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	6 per mille
Tutti gli altri immobili oggetto di imposizione	10,6 per mille
Detrazione per abitazione principale incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

- 2) - **DI CONSIDERARE** direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9 bis, comma 1, D.L. n. 47 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2014);

3)- **DI RICONOSCERE** una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2017. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - (Legge di stabilità 2016);


La risoluzione n.1/DF/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2016, per quanto concerne i contratti verbali di comodato tra genitori e figli, ha chiarito che, solo ai fini dell'applicazione della riduzione IMU al 50%, decorrono dalla data di conclusione del contratto e la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (mod. 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato " contratto verbale di comodato";


4)- **DI STIMARE** in € 1.678.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

5)-**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); Altra copia verrà inviata al Ministero dell'Interno – Commissione per la Finanza e gli organici degli Enti Locali entro 30 giorni della sua adozione, ai sensi dell'art. 251 comma 6 del TUEL;

6)-**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.lgs n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angela Bitonti





COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
87055 - PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TRIBUTI
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO


ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER GLI ANNI DAL 2015 AL
2018 AI SENSI DELL'ART. 251 DEL TUEL .**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla suesposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 e 147-bis comma 1 del D.Lgs.n°267/2000.

Data 20 aprile 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angela BITONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla suesposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile ai sensi dell'art.151 comma 4 e 147-bis comma 1 del D.Lgs.n°267/2000.

Data 20 aprile 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Francesco SCIGLIANO

Deliberazione di C.C. n. 10 del 30 aprile 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono presenti gli assessori Scarcelli, Longo, Lopez e Loria che non prendono parte alla votazione.

Relaziona l'assessore Longo, precisando che la proposta è solo una conferma delle tariffe e detrazioni in vigore, deliberate in seguito al dissesto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del servizio Tributi relativa all' "Imposta unica comunale (IUC) – Conferma aliquote e detrazioni di imposta IMU anno 2016";

- RITENUTO di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

-VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Tributi allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

-VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

-VISTO il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

-Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del servizio Tributi che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA


All'unanimità dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000:

Deliberazione di C.C. n. 10 del 30 aprile 2016

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE

AVV. Domenico Lacava



IL VICE SEGRETARIO GENERALE


Dott.ssa Filomena Bafaro

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

- **che** copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 02 MAG. 2016

San Giovanni in Fiore, li 02 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Filomena Bafaro

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 02 MAG. 2016
- è **divenuta** esecutiva 30 APR. 2016

[] perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

San Giovanni in Fiore, li 30 APR. 2016



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Filomena Bafaro